



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16-XI-2007
C(2007) 5633

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16-XI-2007

che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Veneto in Italia

CCI 2007IT052PO015

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16-XI-2007

che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Veneto in Italia

CCI 2007IT052PO015

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999¹, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,
sentito il Comitato istituito a norma dell'articolo 147 del trattato,
Considerando quanto segue:

- (1) In data 5 marzo 2007 l'Italia ha presentato alla Commissione una proposta di programma operativo per la regione Veneto rispondente alle condizioni dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Su richiesta della Commissione, le autorità nazionali hanno presentato informazioni supplementari in data 21 giugno 2007 e 9 ottobre 2007.

- (2) L'Italia ha elaborato il programma operativo nell'ambito del partenariato di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (3) La Commissione ha vagliato il programma operativo proposto e ritiene che esso contribuisca a cogliere gli obiettivi fissati nella decisione 2006/702/CE del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione² e nel quadro di riferimento strategico nazionale³.
- (4) La proposta di programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006 ad eccezione di un elenco indicativo dei principali progetti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, punto (h) del medesimo, in quanto non è prevista la presentazione di grandi progetti ai sensi del programma operativo.
- (5) In conformità dell'articolo 37, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il programma operativo include una motivazione della concentrazione tematica,

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

² GU L 291 dell'8.10.2006, pag. 11.

³ Riferimento alla decisione che approva il QRSN.

geografica e finanziaria sulle priorità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1784/1999⁴.

- (6) Il programma operativo comprende inoltre, come previsto all'articolo 37, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1083/2006, un asse prioritario specifico per azioni interregionali e transnazionali che coinvolgono gli enti regionali e locali di almeno uno Stato membro.
- (7) È opportuno fissare il tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario in conformità dell'articolo 53, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (8) L'aiuto concesso nell'ambito del programma operativo deve soddisfare le norme vigenti sugli aiuti di Stato e ogni altra pertinente disposizione di diritto comunitario.
- (9) Il programma operativo proposto può dunque essere adottato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato, ai fini dell'intervento comunitario realizzato nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione italiana per il periodo di programmazione 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2013, il programma operativo riportato nell'allegato I, contenente i seguenti assi prioritari:

- (1) Adattabilità;
- (2) Occupabilità;
- (3) Inclusione sociale;
- (4) Capitale umano;
- (5) Transnazionalità e interregionalità;
- (6) Assistenza tecnica.

Articolo 2

La spesa effettivamente sostenuta nell'ambito del programma operativo è ammissibile a partire dal 1° gennaio 2007.

Articolo 3

1. L'importo massimo dell'intervento del Fondo sociale europeo, concesso nell'ambito del programma operativo in riferimento alla spesa pubblica ammissibile, è di 349 019 589 euro e il tasso massimo di cofinanziamento è pari al 48,70%.

⁴ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

2. Il concomitante contributo nazionale di 367 678 228 euro può essere parzialmente sostenuto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti (BEI) e altri strumenti di prestito; tuttavia, al momento, tali prestiti non sono previsti.
3. Nell'ambito del programma operativo di cui al paragrafo 1, l'importo massimo dell'intervento e il tasso massimo di cofinanziamento per ogni asse prioritario corrispondono ai valori indicati dal secondo al settimo comma del presente paragrafo.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Adattabilità" è pari al 48,70% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica, è di 72 840 388 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Occupabilità" è pari al 48,70% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica, è di 184 526 656 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Inclusione sociale" è pari al 48,70% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica, è di 17 590 587 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Capitale umano" è pari al 48,70% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica, è di 54 621 566 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Transnazionalità e interregionalità" è pari al 48,70% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica, è di 5 479 608 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Assistenza tecnica" è pari al 48,70% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo Sociale Europeo a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile pubblica, è di 13 960 784 euro.

4. Il relativo piano di finanziamento è contenuto nell'allegato II.

Articolo 4

Ogni sostegno pubblico concesso nell'ambito del programma operativo deve rispondere alle norme procedurali e sostanziali sugli aiuti di Stato vigenti al momento della sua concessione.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16-XI-2007

*Per la Commissione
Vladimír Špidla
Membro della Commissione*